

Esente imposta bollo e registro
ai sensi dell'art. 82 Dlgs. 117/20174
e art. 26 Dlgs 105/2018
Scrittura Privata Registrata

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

AFMA Ponente Ligure OdV

Associazione di familiari di persone con disturbi cognitivi, demenza e malattia di Alzheimer

ART. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato AFMA Ponente Ligure OdV, Associazione di familiari di persone con disturbi cognitivi, demenza e malattia di Alzheimer (di seguito Associazione).
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale in provincia di Imperia. Il trasferimento della sede legale all'interno della stessa provincia non comporta modifica statutaria, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11
5. L'Organizzazione svolge l'attività sul territorio provinciale e marginalmente su quello regionale e nazionale. L'Organizzazione potrà istituire sedi, centri di ascolto e ogni altro

servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente statuto. Potrà aderire ad altre Associazioni nazionali.

6. Il Logo di AFMA Ponente Ligure è il seguente:

AFMA PONENTE LIGURE ODV

Al logo è possibile inoltre aggiungere l'acronimo "ETS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

ART. 2 Scopi, finalità e attività

1. AFMA PONENTE LIGURE ODV è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta alla collaborazione con altre associazioni che condividano le finalità del presente Statuto e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. AFMA PONENTE LIGURE ODV è una associazione centrata sul territorio della provincia di Imperia di familiari e amici di persone con disturbi cognitivi, demenza e malattia di Alzheimer ed è costituita da soggetti che si impegnano per migliorare la condizione di vita, l'assistenza ed i servizi sociosanitari erogati a chi è colpito da disturbi cognitivi, demenza e malattia di Alzheimer e a supportare le persone che si prendono cura di loro. Operano per incrementare la consapevolezza che è la società intera che deve prendersi carico delle persone malate anche al di là delle possibilità delle famiglie.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- L'aiuto e la solidarietà nelle situazioni di disagio e sofferenza causati dalle disabilità cognitive;
- L'aiuto rivolto alle famiglie e a chi assiste i malati.
- L'impegno volto al contrasto delle diverse forme di pregiudizio e di esclusione.
- La promozione di una cultura dell'inclusione, dell'accoglienza, del non-giudizio, in ogni contesto sociale, politico e culturale;
- L'informazione e sensibilizzazione, l'educazione e la formazione sulle tematiche delle disabilità per migliorare le conoscenze su questi temi;
- Il confronto con le strutture sociosanitarie per promuovere il ruolo dei familiari e far comprendere l'utilità della esperienza di supporto ed accompagnamento nella cura del malato e nel suo benessere.
- Il confronto con le amministrazioni e la politica per incrementare la consapevolezza, gli investimenti in prevenzione e cura.

ART. 3 Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, le proprie finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (*io lo lascerei, è descrittivo, non è detto che tutto quello che c'è scritto venga fatto subito. Un domani l'associazione potrebbe erogare servizi. Chi lo sa?..*)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione si propone di:

- assistere e sostenere i familiari di pazienti affetti da disturbi cognitivi, Alzheimer e demenza nonché i malati stessi;
- tutelare i diritti dei familiari e del malato spingendo per una più attenta politica pubblica e legislativa;
- collaborare attivamente con i CDCD (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze) e con tutte le altre articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale che si occupano di pazienti affetti da disturbi cognitivi, Alzheimer e demenza;
- collaborare attivamente con altre associazioni di volontariato che si occupano dello stesso tema o temi analoghi, e con tutti i centri CDCD presenti a livello regionale e con tutte le altre articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale regionale che si occupano di pazienti affetti da disturbi cognitivi, Alzheimer e demenza;

- realizzare nel territorio provinciale uno o più spazi denominati "Alzheimer Caffè" o equivalente, dove volontari, familiari e malati possano incontrarsi e relazionarsi;
- sollecitare la realizzazione di Centri Diurni per pazienti affetti da disturbi cognitivi, Alzheimer e demenza a livello territoriale;
- incentivare corsi per caregiver, corsi per i volontari, cicli di incontri con specialisti aperti al pubblico, conferenze, convegni, iniziative culturali e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni su disturbi cognitivi, Alzheimer e demenza;
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella cura e gestione di malati con disturbi cognitivi, Alzheimer e demenza in ambito provinciale, sull'impatto familiare e sociale crescente e sulla necessità di una presa in carico che vada oltre la famiglia coinvolta;
- fare conoscere sul territorio provinciale la data del 21 settembre come giornata mondiale della malattia di Alzheimer, con informazioni/aggiornamenti ai media e partecipando a trasmissioni radio-televisive locali e regionali a scopo informativo e divulgativo.

L'Associazione intende attuare inoltre una serie di attività che abbiano come fine:

- promuovere la diffusione di ogni informazione utile a migliorare la gestione del malato, sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici e privati;
- promuovere una continua diffusione di informazioni sulla malattia e sulle disastrose conseguenze emotive ed economiche che si riflettono sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche sia in ambito sociosanitario che legislativo;
- proporre collaborazioni con le istituzioni tecnico /scientifiche competenti per migliorare le conoscenze e gli strumenti utili alla prevenzione, all'aiuto al malato e all'aggiornamento sistematico delle conoscenze;
- collaborare ed eventualmente promuovere la divulgazione tecnico/scientifica che sia di potenziale utilità ai familiari e di conseguenza al malato;
- curare, ove possibile, il collegamento con altre associazioni nazionali e internazionali che perseguono analoghe finalità;
- operare comunque in qualunque modalità sia ritenuta opportuna per migliorare l'assistenza sociale ed umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, disturbi cognitivi, demenza e disturbi correlati e migliorare la qualità di vita dei familiari che hanno in carico il malato.

Tutte le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 4 Attività diverse

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

ART. 5 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Rendite patrimoniali;
5. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.);
6. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
7. Attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs.117/2017 e s.m.i.; (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 D.lgs.117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta scritta di adesione al Consiglio Direttivo che delibera in merito alla prima seduta utile. Nella domanda l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

3. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

4. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

5. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

7. La qualità di Socio si perde:

A. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

B. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

C. per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale. I termini e le modalità di eventuale regolarizzazione, successivi al sollecito, sono stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

D. per morte (in caso di persona fisica).

8. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri ed in particolare hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Direttivo.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e non arrecare danni morali o materiali alla stessa.

3. La gestione dei dati sarà attuata in conformità agli Art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

4. L'Associazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno; favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissenso sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

ART. 8 Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il/La Presidente
- Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del periodo medesimo.

ART. 9 Assemblea

- 1) L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 2) Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- 3) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Questo al fine di poter rendere possibile la partecipazione di tutti gli aderenti e consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche e/o di inviare documenti da discutere e/o mettere a votazione. La convocazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

- 5) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le azioni di responsabilità e su richiesta di almeno 1/5 dei presenti e aventi il diritto al voto. L'elezione delle diverse cariche sociali avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
- 6) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 7) Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 altro associato.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti e sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale viene conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali e resta a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia.

- 9) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'esame e la votazione del rendiconto/bilancio consultivo e del bilancio preventivo, per la valutazione del programma svolto e per definire nuovi programmi di lavoro.
- 10) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- 11) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 12) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 13) È consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza.

ART. 10 L'Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;
- discutere ed approvare i programmi di attività;
- eleggere tra i soci il/la Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione, se ricorrono le condizioni di cui all'Art. 31 Dlg. 117/17;
- nominare e revocare l'organo di controllo, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 30 Dlg. 117/17;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- deliberare sull'esclusione dei soci;

- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- deliberare sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati
- delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 3 e 4 dello Statuto;
- deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- approvare il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;

2. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ART. 11 L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- modificare lo statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per modificare lo Statuto debbono essere presenti, in prima convocazione, in proprio o per delega, almeno il 60% dei soci e le modifiche sono approvate a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 12 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci compreso il/la Presidente che ne è componente di diritto, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elegge al proprio interno la/il Vicepresidente, la/il Segretaria/o (facoltativo) e la/il Tesoriere;
- c) convoca l'Assemblea stabilendone le norme di convocazione;
- d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- f) propone rappresentanti negli organismi ed istituzioni;
- g) propone il piano di formazione e aggiornamento;
- h) elabora (se lo ritiene) il regolamento, da sottoporre all'Assemblea;
- i) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- j) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- k) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e l) gli eventuali contributi straordinari;
- m) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

n) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia di competenza assembleare.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. È consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere

di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma

14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

16. Gli incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera b) decadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.

ART. 13 La/il Presidente

1. La/il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. La/il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. La/il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 14 La/il Vicepresidente

La/il vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, oltre a collaborare con la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, la/lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 15 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo

articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 Organo di Revisione (nominato al verificarsi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/17)

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 17 Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 18 Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 18 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.